

Marca da
Bollo

Spett.le ASUR Marche

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di adeguamento locali (nonché interventi di edilizia e impiantistica nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente) per sistema mammotest/mammotome – Servizio di Radiologia – Ospedale di Loreto – ASUR - AV2 – Sede di Ancona.

Codice CIG: 5169143FBB

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____)
il _____, residente in _____ (prov. _____),
Via/Corso/P.zza/ _____
in qualità di legale rappresentante della ditta
_____ con sede
in _____

rivolge istanza di partecipazione alla procedura negoziata in oggetto

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000);

consapevole, altresì, del fatto che le informazioni contenute nella presente istanza sono raccolte e pubblicate, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196/03, come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici,

DICHIARA:

a) di essere iscritto alla Camera di Commercio di _____
al nr. _____ del Registro delle imprese dal _____ e al
nr. _____ del Registro delle Ditte dal _____,

natura giuridica: _____

denominazione: _____

sede legale: _____

oggetto dell'attività _____

generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.:

codice fiscale: _____

b) di non rientrare in cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs n.163/06, e s.m.i.;

c) che le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono:

d) di essere in regola con il versamento dei contributi I.N.A.I.L. e I.N.P.S.;

e) di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto contenute nel capitolato speciale d'appalto;

f) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

g) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

h) che si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali e assistenziali in vigore nella provincia della stazione appaltante;

i) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12/03/1999 n. 68);

che ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs n. 163/06 comma 2, n.1) , i lavori o parti di opere che l'impresa intende affidare in subappalto sono i seguenti :

l)

di non essere **in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con i partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente;**

oppure: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

m) che la ditta possiede i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, relativamente alla categoria generale **“OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI”**,

ovvero

che è in possesso dell'attestato di qualificazione rilasciato da Società Organismi di Attestazione (S.O.A.), che si allega in copia conforme all'originale per la/e categoria/e e classifica/che d'importo indicata/e nel bando di gara;

n) (*eventuale*) che la ditta è in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs n. 163/06 in materia di sistemi di qualità e di poter pertanto usufruire della riduzione del 50% della cauzione ;

o) (*solo in caso di associazione o consorzio non ancora costituiti*) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi.

p) Inoltre, in caso di Avvalimento il concorrente nella redazione dell'istanza dovrà attenersi, pena l'esclusione, a quanto indicato nell'art. 49 del D.Lgs n.163/06 (le dichiarazioni dovranno essere integralmente riportate).

N° telefonico della ditta: _____ N° di fax _____

mobile _____ e-mail della ditta _____

e-mail certificata PEC della ditta _____

N° di partita I.V.A. della ditta: _____

Codice attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria: _____

Sede INPS _____ n. di posizione _____

Sede INAIL _____ n. di posizione _____

Cassa Edile _____ n. di posizione _____

di cui si avvale per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Ancona, lì

Firma leggibile

➤ **Allegare fotocopia documento d'identità del sottoscrittore**

ULTERIORI DICHIARAZIONI E DOCUMENTI RICHIESTI IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria la seguente dichiarazione:

Il sottoscrittoin qualità di legale
rappresentante/titolare della società/impresa/ditta
dichiara di avvalersi dei requisiti necessari
(indicare quale dei requisiti previsti nell'art. 49 comma 2 lett. a) per la partecipazione alla gara,
dell'impresa ausiliaria

Inoltre, allega, i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui **all'articolo 38**;
- 2) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi **dell'articolo 34** né si trova in una situazione di controllo di cui **all'articolo 34, comma 2** con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- 4) contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49.

N.B. – Le dichiarazioni devono essere datate e sottoscritte in modo leggibile.



**Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Patrimonio e Nuove Opere
Via Caduti del Lavoro, 40
60131 - ANCONA**

ALLEGATO 2

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
AGEGUAMENTO LOCALI (NONCHE’ INTERVENTI DI EDILIZIA E
IMPIANTISTICA NEL RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA
NORMATIVA VIGENTE) PER SISTEMA MAMMOTEST/MAMMOTOME –
SERVIZIO DI RADIOLOGIA – OSPEDALE DI LORETO – ASUR – AV2
SEDE DI ANCONA.**

CODICE: CIG 5169143FBB

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE GENERALE

CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per la realizzazione degli interventi relativi all'adeguamento locali per Tavolo diagnostico mammotest e sistema di biopsia mammotome ubicati presso il Servizio di Radiologia dell'Ospedale di Loreto – ASUR AV2 – Sede di Ancona.

Le opere sono dettagliatamente descritte nel Computo metrico estimativo e nella relazione Tecnica allegati .

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Le maestranze impiegate devono pertanto essere in grado di compiere il lavoro a regola d'arte e nei termini contrattuali.

L'assunzione dell'appalto in questione implica, da parte del Soggetto Aggiudicatario, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio del Soggetto aggiudicatario circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione all'offerta economica dallo stesso formulata.

Art. 2 – Ammontare e durata dei lavori, procedure di aggiudicazione

L'importo netto dei lavori è stimato in complessivi **Euro 56.152,99** IVA esclusa, cui devono aggiungersi **Euro 1.008,32** IVA esclusa, relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un importo complessivo di **Euro 57.161,31** IVA esclusa.

I lavori verranno affidati mediante gara a procedura negoziata ai sensi degli artt. 121 e segg. Del Dlgs 163/2006 e smi..

I lavori in oggetto dovranno essere ultimati e consegnati in 60 (dicesi sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori successivo all'approvazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso espresso sotto forma di massimo ribasso percentuale, unico ed uniforme, da applicarsi sull'importo dei lavori, come indicato al 1° paragrafo del presente articolo.

Il ribasso percentuale unico ed uniforme dovrà essere espresso in cifre e in lettere con tre (3) cifre decimali.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere è valida quella più conveniente per la stazione appaltante.

In sede di aggiudicazione è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia secondo quanto previsto dal comma 9. art. 122 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Non si procederà all'aggiudicazione qualora sia pervenuta una sola offerta valida, secondo quanto disposto al punto 4. art. 55 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

E' altresì disposto che l'aggiudicazione non avverrà se nessuna offerta di gara risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto dei contratti da stipulare, così come previsto al punto 3. Art. 81 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Qualora vi sia parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà in sede di gara, alla richiesta di migioria dei ribassi percentuali unici ed uniformi proposti.

Nel caso in cui tale esperimento non sortisse effetti, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Condizione essenziale per la formulazione dell'offerta è il possesso di tutti i requisiti previsti nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il mancato possesso dei requisiti di capitolato è causa di esclusione.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato “ **a misura**” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 7, e 184, del D.P.R. n. 207 del 2010.

L'importo del contratto, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi degli articoli 60, e seguenti del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria di

Lavori	Categoria ex allegato A, D.P.R. N. 207 del 5/10/2010	Importo
<i>I seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%</i>		

<u>EDIFICI CIVILE E INDUSTRIALI</u>	<u>Prevalente</u>	<u>OG1</u>	<u>€ 57.161,31</u>
--	--------------------------	-------------------	---------------------------

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'art. 127, 128 del DPR n.207 del 2010).

E' consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., secondo le modalità previste nell'istanza di partecipazione.

CAPO 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di norme del presente capitolato amministrativo e del capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a)** il capitolato speciale d'appalto;
- b)** il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/ 2000, n. 145 e s.m.i., per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale d'Appalto o non previsto da quest'ultimo;
- c)** il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 131 comma 2 lettera a) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e all'art. 100 comma 5 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- d)** il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131 comma 2 lettera c) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- e)** il progetto esecutivo dei lavori e Il computo metrico estimativo

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- la legge 20 marzo 1865. n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- il Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 12/04/ 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. con i relativi allegati.

Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'art. 106 commi 2 e 3 D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il R.U.P. consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8 – Successione e Fallimento dell'appaltatore

In caso di morte dell'appaltatore, se persona fisica, l'ASUR potrà risolvere il contratto od accordare agli eredi la continuazione.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli n. 136 e n. 138 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 art. 37 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Art. 9 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione

appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci dell'allegato computo metrico estimativo.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente, l'art. 167 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207. e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21.04. 1993 n. 246 e s.m.i..

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

CAPO 3

TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 – Consegna delle opere, inizio lavori

L'area oggetto dell'intervento in questione sarà data in consegna all'Appaltatore ad avvenuta sottoscrizione del contratto di affidamento.

La Stazione appaltante può procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 358 del DPR n.207 del 2010 e dell'art. 153 del DPR n.207 del 2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale gli interventi da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

L'appaltatore trasmette altresì, qualora non l'abbia fatto in occasione dell'aggiudicazione o qualora siano cambiate le posizioni previdenziali o assicurative, i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Art. 12 – Riconsegna al termine dei lavori

I lavori previsti in contratto dovranno essere ultimati entro 60 (dicesi sessanta) giorni naturali e consecutivi.

Art. 13 – Ordini di servizio

L'Appaltatore dell'esecuzione delle opere è tenuto ad uniformarsi strettamente ed esclusivamente alle istruzioni della Direzione Lavori; non può quindi variare autonomamente il progetto né

introdurvi modifiche sia pure di semplici particolari senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori (Art. 161 D.P.R. 207/2010).

Sarà in piena facoltà della Stazione Appaltante far demolire, a cura e spese dall'Appaltatore, i lavori arbitrariamente eseguiti, salvo e riservato il risarcimento dei danni eventuali.

In ordine a particolari costruttivi che non risultassero nei disegni, dal presente capitolato e dalle precisazioni successivamente impartite, l'Appaltatore dovrà chiedere tempestiva istruzione, astenendosi in ogni caso, dal dare corso ad ordini non pervenuti dalla Direzione Lavori.

Quanto enunciato fra i compiti del Coordinatore per l'esecuzione delle opere deve ritenersi tassativamente vincolante per l'appaltatore.

L'impresa Appaltatrice dovrà integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Generale di Sicurezza con osservazioni e lavorazioni sue proprie al fine di meglio tutelare la Sicurezza, e dovrà coordinare gli interventi dei subappaltatori ad essa riferenti.

L'impresa appaltatrice prende atto con il Piano di Sicurezza e coordinamento delle necessità e cadenze delle riunioni di coordinamento indette dal Coordinatore per l'esecuzione delle opere e si impegna:

- a far partecipare alle stesse personale qualificato in materia di sicurezza ed avente poteri decisionali nell'Impresa appaltatrice;
- a porre in essere ogni prescrizione ed a fornire la documentazione eventualmente richiesta dal Coordinatore.

Si danno per conosciute ed approvate dall'Impresa appaltante le convocazioni delle riunioni, ovvero altre indicazioni del CPE le quali possono essere inoltrate all'Appaltatore via posta ordinaria o via fax.

Art. 14 – Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le attività lavorative procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva

sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.

Si applicano l'articolo 158 - Sospensione e ripresa dei lavori - del DPR 5.10.2010 n. 207. e gli articoli n. 24 – Sospensione e ripresa dei lavori - , n. 25 – Sospensione illegittima - e n. 26 - Proroghe – D.M. 19.04.2000 n. 145 e s.m.i..

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art. 15 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Tutte le penali previste sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo

superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 17 del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., fino alla relativa revoca.

Art. 17 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 10 (dicesi dieci) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione

appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 15, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18 – Contabilizzazione dei lavori

Non è dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5 del D.P.R. 207/2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge 136/2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il Codice CIG;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della Legge 136/2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
 - f) l'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e s.m.i., come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante; a tal fine trova applicazione l'articolo 11, comma 5;
 - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008 n. 40 e s.m.i.. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
- Non sono tenuti in nessun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

Art. 19 – Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei lavori oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e dall'articolo 132 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Non sono riconosciute prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dei lavori oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

E' prevista la sottoscrizione di un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento ed i conseguenti adempimenti secondo quanto disposto al "CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA" del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 20 – Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 20 (venti) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il

conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 18, comma 3, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e dell'art. 124, comma 3, D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e s.m.i..

Ai sensi del predetto comma, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) la garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 9.

Art. 21 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione.

Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 21 comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 22 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 133 commi 2. e 3. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 23 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e dalla Legge 21/2/1991 n. 52 e s.m.i., a condizione che il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5

CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24 – Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo n.75, punto 1, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è richiesto il versamento di un deposito cauzionale pari al due per cento del prezzo di gara dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara alla quale si intende partecipare.

Ai sensi del punto 3, art. 75 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., la cauzione provvisoria può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, di cui all'art. 113 del suddetto Decreto Legislativo, qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, essa deve:

- a)** avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle offerte;
- b)** prevedere rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile;
- c)** contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- d)** essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al D.M. 12/3/2004 n. 123 e s.m.i., in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.

Art. 25 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 113 comma 1. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti - attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento - pari al 50% dell'importo contrattuale.

Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito.

Successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni 10% di lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte degli appaltatori, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione

dei lavori. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente dall'Amministrazione.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto degli appaltatori di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 26 – Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 24 è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo n. 75 punto 7. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

L'importo della cauzione definitiva di cui all'articolo 25 è ridotto al 50% per gli appaltatori in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle medesime certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1. siano comprovate dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari

a quella necessaria per la qualificazione delle imprese singole.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'art. 63 comma 3 D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i..

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.

In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 12.04.2006 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'art. 63 comma 3 D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i..

Art. 27 – Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 125 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e s.m.i e dell'articolo 129 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. gli appaltatori sono obbligati, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere emesso nessun S.A.L. se tale polizza non sarà depositata presso gli Uffici competenti dell'ASUR Marche.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna degli impianti e cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente i lavori oggetto di gara; la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte degli esecutori.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:

1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e

uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi,

2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata secondo quanto previsto dall'art. 103 del Regolamento e deve:

1. prevedere la copertura dei danni che gli appaltatori debbano risarcire quali civilmente responsabili verso prestatori di lavoro da loro dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dalle imprese o da un loro dipendente del quale loro debbano rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone delle imprese, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere o a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

2. prevedere la copertura dei danni biologici;

3. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, per la direzione dei lavori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dagli appaltatori coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora gli appaltatori siano un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Le garanzie, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 37 comma 5 D.Lgs. 12.04.2006 e s.m.i., e dall'art. 128 comma 1 D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28 – Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore informa le proprie lavorazioni nonché quelle da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Art. 29 – Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 30 – Piano di sicurezza e di coordinamento per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90 comma 3. D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e all'articolo 10 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i..

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'appaltatore nel caso suddetto può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga/no di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 31 – Piano di sicurezza sostitutivo per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90 comma 3. D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e al punto 3.1 dell'allegato XV D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2. D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, L'appaltatore può apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Art. 32 – Piano operativo di sicurezza per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90 comma 3. D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.

L' appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., dell'articolo 89, comma 1, lettera h) D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 131 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l' appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 38, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall' appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 33.

Art. 33 – Piano operativo di sicurezza per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90 comma 3. D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., dell'articolo 89, comma 1, lettera h) D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 131 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l' appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 38, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall' appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza

sostitutivo di cui all'articolo 34, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i..

Art. 34 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto suddetto, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 30 ed il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 32 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, così come il piano di sicurezza sostitutivo di cui all'art. 31 ed il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 33 sempre del presente capitolato, formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 8

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 35 – Subappalto

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 118 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei lavori.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 1965e s.m.i.; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
- Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a

100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - 2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. in coerenza con i piani di cui agli articoli 33,34, 35 e 36 del presente capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 36 – Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'/gli appaltatore/i, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13.09.1982 n. 646 e s.m.i., come modificato dal D.L. 29.04.1995 n. 139 e s.m.i., convertito dalla L. 28.06.1995 n. 246 e s.m.i. (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 37 – Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 6 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La regolarità contributiva è riferita ai lavori subappaltati relativi all'appalto di cui al presente Capitolato speciale. Qualora l'appaltatore non provvedano nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore da parte dell'impresa affidataria.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della L. 04.08.2006 N. 248 e s.m.i., gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 9

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38 – Accordo bonario

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori di gara comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve.

L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere da 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di

transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 39 – Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 40 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ancona ed è **esclusa la competenza arbitrale**.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 40 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all' appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all' impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all' appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. 09.08.2008 n. 133 e s.m.i., possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell' appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell' appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 41 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) quando l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 27.12.1956 n. 1423 e s.m.i. ed agli articoli 2 e seguenti della L. 31.05.1965 n. 575 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 33, 34, 35 e 36 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i..

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,

all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata/e con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 10

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 42 –Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il

risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 43 – Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 44 – Presa in consegna dei lavori ultimati.

Collaudo

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 11

NORME FINALI

Art. 45 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi agli ordini di servizio e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi negli interventi da svolgere;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;
- e) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- f) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- j) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- k) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 46 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato:

- a) a svolgere opere su diversi cantieri, ad indiscutibile richiesta della D.L., fino a 3 contemporaneamente, in distinte ubicazioni del presidio. La squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovrà essere composta da un minimo di due unità. Pertanto la ditta dovrà disporre di personale in numero adeguato a garantire la presenza di più squadre su più cantieri contemporaneamente.
- b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

e) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Si precisa che i lavori potranno essere eseguiti in concomitanza con l'orario di lavoro e quindi con la presenza all'interno del presidio sanitario o del fabbricato ad uso diverso di pazienti, di personale infermieristico e non infermieristico. Di tale condizione l'impresa dovrà tenere conto in sede di offerta in quanto potranno verificarsi occasionali interruzioni dei lavori o altri impedimento necessari per garantire l'esercizio delle attività lavorative o sanitarie o da queste determinati.

Art. 47 – Custodia del cantiere

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 48 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore/i senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale d'appalto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 49 - Garanzia delle opere e degli impianti

La garanzia ha validità fino alla durata di 10 anni per eventuali difetti e imperfezioni occulte.

Pertanto, fino al termine di tale periodo, la Ditta assuntrice deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificano negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni, che, a giudizio dell'Amministrazione, non possono attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale dell'Amministrazione stessa che ne fa uso.



Allegato 3

DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di adeguamento locali (nonché interventi di edilizia e impiantistica nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente) per sistema mammotest/mammotome – Servizio di Radiologia – Ospedale di Loreto – ASUR – AV2 Sede di Ancona.

IMPORTO DEI LAVORI : €. 57.161,31, DI CUI €. 1.008,32, PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, ONERI FISCALI ESCLUSI.

CODICE CIG : 5169143FBB

Si dichiara che in data ___/___/2013 il sig./ra _____
in rappresentanza della ditta _____
ha partecipato al sopralluogo presso il Servizio di Radiologia del P.O. di Loreto, nell'ambito della
procedura in oggetto.

Data

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante dell'Impresa interessata a concorrere; in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.



Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Patrimonio e Nuove Opere
Via Caduti del Lavoro, 40
60131 - ANCONA

Prot. n°

Ancona,

Spett.le Ditta/Impresa

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di adeguamento locali (nonché interventi di edilizia e impiantistica nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente) per sistema mammotest/mammotome - Servizio di Radiologia – Ospedale di Loreto – ASUR – AV2 Sede di Ancona.

Codice CIG: 5169143FBB

IMPORTO DEI LAVORI : €. 57.161,31 DI CUI €. 1.008,32, PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, ONERI FISCALI ESCLUSI.

CODICE CIG : 5169143FBB

Tutte le Ditte, anche se non invitate, possono partecipare alla presente procedura di gara, se in possesso dei requisiti previsti.

Senza impegno per questa Amministrazione, si invita codesta spettabile Impresa a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal capitolato speciale d'appalto allegato.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

La natura e l'oggetto dei lavori sono descritti nel capitolato speciale d'appalto.

I lavori saranno affidati a seguito di esperimento di procedura negoziata, in conformità a quanto previsto all'art. 122 del D.L. 12 aprile 2006, n. 163.

Il quadro economico corrispondente ai suddetti lavori è il seguente:

1	Importo opere	€ 56.152,99
2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1008,32
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 57.161,31

Ai sensi degli art. 60 e seguenti del regolamento approvato con D.P.R. n.207/2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono così classificati (ai soli fini dell'analogia dei lavori e del certificato di esecuzione):

Lavori	Categoria ex allegato A, D.P.R. N. 207 del 5/10/2010		Importo
<i>I seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%</i>			
<u>EDIFICI CIVILE E INDUSTRIALI</u>	<u>Prevalente</u>	<u>OG1</u>	<u>€ 57.161,31</u>

Per l'esecuzione dei lavori è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, del D.P.R. n° 207/2010, oppure, in alternativa, il possesso dell'attestazione SOA nella Categoria suindicata.

Il contratto è stipulato interamente "a misura", ai sensi dell'art. 53, comma 4, quarto e quinto periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 43, comma 7 D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), mediante ribasso percentuale unico ed uniforme sull'importo complessivo dei lavori.

I prezzi e gli importi sono da considerarsi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) vigente al momento dell'affidamento.

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto il miglior ribasso, con possibilità da parte della Stazione Appaltante di valutarne la congruità.

In sede di aggiudicazione è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia secondo quanto previsto dal comma 9 art. 122 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a dieci l'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto il miglior ribasso assoluto, con possibilità da parte della Stazione Appaltante di valutarne la congruità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora sia pervenuta una sola offerta valida secondo quanto disposto al punto 4, art. 55 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

E' altresì disposto che l'aggiudicazione non avverrà se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto dei contratti da stipulare, così come previsto al punto 3, art. 81 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i..

Qualora vi sia parità di offerta tra due o più concorrenti, si procederà, in sede di gara, alla richiesta di migliororia del ribasso percentuale unico ed uniforme proposto.

Nel caso in cui tale esperimento non sortisse effetti, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

L'Aggiudicazione, immediatamente vincolante per la aggiudicataria, diventa definitiva per l'Azienda solo dopo l'approvazione del relativo provvedimento.

Le condizioni per partecipare alla gara sono specificate nella presente lettera nonché nell'allegato Capitolato Speciale d'appalto.

La presente lettera di invito, il Capitolato Speciale d'Appalto e gli allegati tecnici e amministrativi, sono anche pubblicati sul sito informatico aziendale all'indirizzo internet <http://www.asur.marche.it>.

Qualora codesta Impresa intendesse partecipare alla gara, dovrà far pervenire la propria offerta in un plico chiuso entro e non oltre le **ore 13,00 del giorno 00/00/2013** mediante raccomandata postale o agenzia di recapito o auto prestazione all'Ufficio Protocollo – dell' ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale), Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 ANCONA, dal lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30, il quale rilascerà regolare ricevuta.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo esso non pervenisse in tempo utile. A tal proposito, farà fede la data del timbro di ricezione del plico apposto dall'Ufficio Protocollo all'atto della ricezione del plico.

Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- l'indirizzo: **ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale) – Area Patrimonio e Nuove Opere Ufficio Gare (Sig.ra) - Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 ANCONA;**
- la dicitura: **“Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di adeguamento di locali per sistema mammotest/mammotome – Servizio Radiologia - Ospedale di Loreto - ASUR – AV2 Sede di Ancona”;**
- **il nominativo e l'indirizzo dell'impresa offerente, comprensivo di numero telefonico, numero di fax e partita IVA.**

Il plico dovrà contenere al proprio interno due buste, a loro volta idoneamente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, le quali dovranno riportare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale del soggetto mittente e la dicitura l'una, **“Busta A – Documentazione”** e l'altra, **“Busta B – Offerta economica”**.

La **busta A** dovrà contenere i seguenti documenti:

1. **istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni a corredo**, redatta su carta legale o resa legale, a firma del legale rappresentante della Impresa ed autenticata, ai sensi dell'art. 38 del DPR n.445/2000, mediante la presentazione, unitamente all'istanza, di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. **La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante della ditta partecipante: in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del medesimo D.P.R. n. 445/2000.**

L'istanza dovrà essere redatta secondo lo schema dell'Allegato 1'.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

2. Copia della presente **lettera di invito**, del **capitolato speciale d'appalto (Allegato 2)**, debitamente timbrati e firmati per accettazione in ogni pagina dal Titolare dell'Impresa o dal suo Legale Rappresentante.
3. **A pena di esclusione, cauzione provvisoria** in misura pari al 2% dell'importo dei lavori, da prodursi nei modi di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
4. **Dichiarazione** di aver effettuato il sopralluogo presso i luoghi oggetto dei lavori (**Allegato 3**).
A tal fine si precisa che il **sopralluogo è fissato per il giorno alle ore 10.00**.
Gli interessati dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora indicata presso l'Ufficio
..... Ospedale di Loreto Via

Nella busta denominata "**Busta B – Offerta economica**" deve essere contenuto il seguente documento:

1. Dichiarazione sottoscritta dal legale Rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso occorre allegare, **a pena di esclusione**, la relativa procura notarile in originale o copia autenticata ai sensi del D.p.r. n. 445/2000) da rendere utilizzando il modello "**Allegato 4 – Modulo schema offerta**" con la quale si dichiara il ribasso percentuale unico ed uniforme sull'importo dei lavori che l'impresa concorrente intende applicare per la realizzazione delle opere oggetto di gara.

Il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere, con tre decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per la sicurezza nel cantiere.

Per quanto concerne l'affidamento in subappalto, si rammentano a codesta Impresa gli adempimenti necessari all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 118, c. 2 ,n° 1, del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i., ovvero l'indicazione dei lavori o parti di opere che si intendono subappaltare concedere in cottimo, in mancanza dei quali questa Amministrazione non potrà in alcun modo autorizzare subappalti e/o cottimi. L'Amministrazione non procederà al pagamento di retto di subappaltatori e cottimisti.

L'impresa aggiudicataria, entro il termine stabilito dall'apposita comunicazione di aggiudicazione provvisoria, dovrà fornire:

- Dichiarazione sostitutiva del Certificato della C.C.I.A.A., con l'indicazione che "nulla osta" ai sensi del DPR n. 252/98 (cd. "dicitura antimafia"), dalla quale risultino i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società ed attestante, altresì che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato;
- Dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità contributiva relativamente al personale dipendente, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

- Cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- Idonee polizze assicurative, ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. n. 210/2010 e dell'art. 129 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
- La prescritta documentazione in materia di sicurezza.

In ottemperanza ai disposti normativi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è altresì fatto obbligo all'affidatario di indicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, al presente appalto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ogni decisione in merito all'aggiudicazione dei lavori è riservata all'Amministrazione della ASUR Marche di Anona e, pertanto, la presente procedura non impegna minimamente la stessa.

Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti devono essere presentati alla segreteria dello scrivente servizio, all'attenzione del R.U.P. Ing. Luca Gusella o Sig.ra Antonia Marinozzi

a) via fax, al n° 071 2911576,

b) oppure b) Via e-mail all'indirizzo luca.gusella@sanita.marche.it,
antonia.marinozzi@sanita.marche.it.

La risposta ai quesiti pervenuti verrà inoltrata via e-mail/fax.

È possibile consultare i documenti progettuali delle opere presso questi Uffici oppure ottenerne copia.

I plichi pervenuti verranno aperti in seduta pubblica il **giorno 00/00/2013 alle ore 10,00** presso i locali della Direzione Generale ASUR – Piano 1° Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 Ancona.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'ASUR .

Il conferimento dei dati previsti dalla presente lettera di invito è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Luca Gusella)

